

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 270

Anno 51

24 settembre 2020

N. 322

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 SETTEMBRE 2020, N. 178

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 SETTEMBRE 2020, N. 178

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 In tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lett. e);

Richiamati i propri Decreti:

- n. 34 del 12 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

- n. 36 del 15 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina";

- n. 39 del 16 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di

misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;

- n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020”;

- n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;

- n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 61 dell'11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”;

- n. 69 del 24 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina”;

- n. 70 del 27 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;

- n. 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 74 del 30 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 75 del 6 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive”;

- n. 82 del 17 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 84 del 21 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 87 del 23 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 94 del 30 maggio 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 95 del 1 giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito ai centri estivi”;

- n.98 del 6 giugno 2020” Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 109 del 12 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle attività estive fascia 9 – 36 mesi”;

- n. 113 del 17 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 120 del 25 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 137 del 3 luglio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 151 del 24 luglio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni sul distanziamento”;

- n. 156 del 4 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 157 del 7 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 159 del 12 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 160 del 14 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 161 del 25 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 166 del 7 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 175 del 18 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi.”;

- n. 176 del 21 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alla presenza del pubblico al Mondiale di Ciclismo su Strada 2020.”;

Considerato che la sopra richiamata ordinanza n. 157 del 7 agosto 2020 prevede che:

- a decorrere dall'8 agosto 2020 è consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale o internazionale di ogni disciplina, all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso, che garantiscano il contingentamento ed il controllo degli ingressi. La presenza del pubblico è consentita nel limite dei 1000 spettatori all'aperto e dei 200 al chiuso ed esclusivamente per quei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi”, indicate nell'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della sopracitata ordinanza;

- su specifica richiesta presentata alla Regione Emilia-Romagna, potranno essere concesse deroghe al numero massimo di spettatori per specifici eventi di interesse nazionale o internazionale secondo le indicazioni definite dalle linee guida allegate alla sopra citata ordinanza;

Preso atto che la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi è altresì disciplinata dall'art. 1, comma 6 lett. e), del D.P.C.M. 7 agosto 2020;

Dato atto:

- che la società Pallacanestro Reggiana S.R.L. ha presentato la richiesta, acquisita agli atti con prot. n. 0616310.E del 24/9/2020, di poter svolgere la partita Pallacanestro Reggiana-Olimpia Milano del campionato di Legabasket Serie A di domenica 27 settembre, da disputarsi presso l'impianto Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), con accesso del pubblico nel limite del 25% della capienza;

- che la società Virtus Bologna ha presentato la richiesta, acquisita agli atti con prot. n. 0617159.E del 24/9/2020, di poter svolgere la partita Virtus Bologna-Cantù del campionato di Legabasket Serie A di domenica 27 settembre, da disputarsi presso l'impianto Virtus Segafredo Arena di Bologna, con accesso del pubblico nel limite del 25% della capienza;

- che la società Modena Volley ha presentato la richiesta acquisita agli atti con prot. n. 0617201.E del 24/9/2020, di poter svolgere la partita campionato di Pallavolo Serie A di domenica 27 settembre, da disputarsi presso l'impianto Palasport G. Panini di Modena, con accesso del pubblico nel limite del 25% della capienza;

- che la società Ravenna Volley ha presentato la richiesta acquisita agli atti con prot. n. 0617664.E del 24/9/2020, di poter svolgere la partita del campionato di Pallavolo Serie A di domenica 27 settembre, da disputarsi presso l'impianto Pala De André di Ravenna, con accesso del pubblico nel limite del 25% della capienza;

Dato atto che le sopra indicate richieste fanno riferimento a protocolli di sicurezza già presentati dalle stesse società per precedenti eventi sportivi e per i quali è già stato espresso parere favorevole dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Dato atto:

- che la società Bologna FC ha presentato la richiesta finalizzata al superamento del numero massimo di spettatori stabilito al punto 1 della citata ordinanza n.157/2020, acquisita agli atti con prot. n. 0603925.E del 17/9/2020, con la quale viene trasmesso il protocollo operativo per la valutazione dell'accesso allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna di 1.000 spettatori, relativamente allo svolgimento della partita di Calcio della Lega di Serie A Bologna-Parma in programma il 28 settembre 2020;

- che la società S.P.A.L. s.r.l. ha presentato la richiesta finalizzata al superamento del numero massimo di spettatori stabilito al punto 1 della citata ordinanza n.157/2020, acquisita agli atti con prot. n. 0610639.E del 22/9/2020, con la quale viene trasmesso il protocollo operativo per la valutazione dell'accesso allo stadio Comunale Paolo Mazza di Ferrara di 1.000 spettatori, relativamente allo svolgimento della partita di Calcio SPAL-Bari di Coppa Italia in programma il 30 settembre 2020;

- che la società Reggio Audace ha presentato le richieste finalizzate al superamento del numero massimo di spettatori stabilito al punto 1 della citata ordinanza n.157/2020, acquisite agli atti con prot. n. 0617573.E e n. 0617897.E del 24/9/2020, con la quale viene trasmesso il protocollo operativo per la valutazione dell'accesso allo stadio “Mapei Stadium” di Reggio Emilia di 1.000 spettatori, relativamente allo svolgimento delle partite di calcio Reggiana - Pisa della Lega di Serie B e Reggiana - Monopoli di Coppa Italia in programma il 27 e il 30 settembre 2020;

Ritenuto pertanto opportuno consentire la partecipazione del pubblico, entro il limite dei 1000 spettatori, alle partite di calcio professionistico sopra indicate, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal DPCM del 7 agosto, dalle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi” come integrate dalla presente ordinanza e dai protocolli di sicurezza redatti dalle società di calcio che ospitano le manifestazioni sportive sopra citate;

Ritenuto necessario fornire linee guida e indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare la diffusione del contagio da Sars CoV-2 all'interno degli impianti sportivi, indipendentemente dalla disciplina praticata e che rappresentino il livello minimo di misure che devono essere adottate da tutti gli impianti, per quanto riguarda aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici;

Visto il Decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020;

Considerato che:

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;

- le Regioni ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. b), del Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
- l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e si connota come attività di protezione civile;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Dato atto che il responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1. di consentire la partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico in programma il giorno 27 settembre 2020 a Bologna (Bologna-Parma) e a Reggio Emilia (Reggiana-Pisa) e il giorno 30 settembre 2020 a Ferrara (SPAL-Bari) e a Reggio Emilia (Reggiana-Monopoli), entro il limite dei 1000 spettatori, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal dpcm del 7 agosto e dalle "Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi", approvate con proprio precedente Decreto del 7 agosto 2020 n. 157, integrate dalle seguenti prescrizioni:

- il divieto di assistere all'evento da postazioni in piedi;
- la vendita di biglietti esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie che dovranno essere chiuse al momento dell'evento;
- la registrazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, dei dati relativi agli acquirenti e conservazione per almeno 14 gg. degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing;
- la pianificazione di un numero congruo di varchi per l'accesso del pubblico così da evitare assembramenti nel momento del controllo temperatura e biglietti;
- il divieto di introdurre all'interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro materiale;
- il divieto di contatto fra giocatori e spettatori alla fine della partita;
- uno scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine della manifestazione tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato;

- la presenza di un servizio di steward con il compito di assistere il pubblico e controllare il rispetto delle misure comportamentali;

- il soggetto gestore si impegna, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione dei protocolli predisposti allegati alle note citate in premessa, nonché alla vigilanza sulla loro attuazione, che deve garantire tutte le misure organizzative atte a evitare assembramenti durante l'accesso e il deflusso del pubblico all'impianto, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione all'utilizzo dei servizi igienici;

2. di concedere, per lo svolgimento delle partite valide per i campionati di Pallavolo e della Legabasket che si terranno il 27 settembre 2020 a Bologna (Virtus Bologna- Cantù), a Casalecchio di Reno (BO) (Pallacanestro Reggiana-Olimpia Milano), a Ravenna (Consar Ravenna-Piacenza) e a Modena (Leo Shoes Modena-Monza), deroga al numero massimo di spettatori stabilito al punto 1 della ordinanza n.157/2020, consentendo l'accesso del pubblico negli impianti sportivi nel limite del 25 % della capienza e a condizione che:

- il soggetto gestore si impegni, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione del protocollo proposto, nonché alla vigilanza sulla sua attuazione, che deve garantire tutte le misure organizzative atte a evitare assembramenti durante l'accesso e il deflusso del pubblico all'impianto, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione all'utilizzo dei servizi igienici, nonché al rispetto del distanziamento interpersonale, considerando anche una distanza di almeno 5 metri tra il pubblico e il campo di gioco;

- il soggetto gestore conservi per almeno 14 gg. copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing;

3. di adottare per la definizione del livello minimo di misure che devono essere vigenti in tutti gli impianti sportivi nelle aree comuni, indipendentemente dalla disciplina praticata, il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, in relazione allo svolgimento in sicurezza in impianti sportivi di attività comuni a tutte le discipline in Emilia-Romagna", Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4, del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13, della L. n. 689/1981;

5. la presente ordinanza è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

Il Presidente
Stefano Bonaccini



Allegato 1

**Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza
IN IMPIANTI SPORTIVI DI ATTIVITA' COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE
in Emilia-Romagna**

1. Finalità

L'obiettivo del presente protocollo è fornire linee guida e indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare la diffusione del contagio da Sars CoV-2 all'interno degli impianti sportivi, in relazione alle attività trasversali comuni a tutte le persone che frequentano l'impianto indipendentemente dalla disciplina praticata.

Le presenti indicazioni sono volte a fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare e consolidare la ripresa degli sport da contatto e degli eventi a questi legati e vi si devono attenere tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, impianti sportivi, e gli Organismi Sportivi e Associazioni e Società sportive che svolgono attività amatoriale e dilettantistica.

Per impianto sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività motoria e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori (Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 19/05/2020).

Si evidenzia altresì l'importanza della responsabilità individuale da parte di tutti i fruitori degli impianti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, l'esigenza di una adeguata informazione rivolta a tutti.

Il presente documento, che rappresenta il livello minimo di misure che devono essere adottate da tutti gli impianti per quanto riguarda aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, è stato redatto nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali e potrà essere aggiornato, integrato o modificato, sulla base dell'evoluzione delle disposizioni del Governo, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

2. Misure di carattere generale

L'adozione delle misure comportamentali di seguito descritte è richiesta a tutte le persone che accedono, a qualsiasi titolo, agli impianti: lavoratori, collaboratori, utenti e accompagnatori.

In considerazione dell'importanza della responsabilizzazione individuale dei fruitori degli impianti sportivi nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, deve essere garantita l'adozione da parte dei gestori dell'impianto, di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte ai fruitori sulle regole di accesso e comportamento.

In particolare, il gestore, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, i collaboratori e chiunque acceda alla struttura circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant e idonea cartellonistica finalizzati ad informare sulle misure precauzionali atte a contrastare la diffusione del virus responsabile del COVID-19 e sui corretti comportamenti da mantenere da parte dei fruitori.

3. Accesso all'impianto

Dovrà essere definito, in base alla ampiezza dell'impianto, degli spazi comuni (atrio, sale d'attesa, ecc) e dei servizi accessori (spogliatoi, docce, ecc), il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente nei diversi ambienti senza compromettere la possibilità di mantenere il distanziamento interpersonale previsto.

Dovrà essere pianificato un programma delle attività prevedendo tra un turno di utilizzo e l'altro un intervallo temporale di minimo 15 minuti che consenta di pulire e assicurare il ricambio dell'aria nei locali dedicati ai servizi accessori (spogliatoi, docce, ecc) e all'attività sportiva vera e propria.

Gli accessi all'impianto devono avvenire in modo ordinato, al fine di prevenire assembramenti e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Ove opportuno in ragione dei flussi in ingresso e uscita e se possibile in ragione delle condizioni logistiche esistenti, potranno essere individuati percorsi dedicati differenziati per l'ingresso e l'uscita dalla struttura.

4. Misure di prevenzione e protezione

Fatte salve le misure specifiche relative alle singole discipline sportive e previste nei Protocolli approvati dalle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento e Enti di Promozione Sportiva, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana e fatte salve le indicazioni contenute nei documenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito si riportano le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle attività che si svolgono negli spazi comuni e nei servizi accessori all'impianto sportivo e che, come tali, non riguardano direttamente la specifica disciplina sportiva.

Il personale addetto al ricevimento dell'utenza dovrà essere dotato di dispositivi e attrezzature di protezione nelle postazioni di lavoro che limitino il contatto con droplets e aerosol (mascherine ed eventuali schermature) e dovrà fornire tutte le informazioni relative alle disposizioni e ai comportamenti da rispettare all'interno dell'impianto per prevenire i rischi.

L'accesso dell'utenza è consentito alle seguenti condizioni:

- uso delle mascherine chirurgiche (o analoghe mascherine consentite) che dovranno essere indossate durante la permanenza nelle aree comuni e negli spogliatoi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni d'età nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
- mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra le persone
- assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni.

L'ingresso presso l'impianto sportivo non sarà consentito in caso di rilevamento di temperatura corporea superiore a 37,5° o di presenza di sintomi.

In sede di primo accesso chiunque entra nell'impianto (utente, operatore, accompagnatore, ecc) dovrà dichiarare l'assenza di segni e sintomi compatibili con COVID-19 nei tre giorni precedenti e di non aver avuto contatti con un caso confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti. Nella dichiarazione l'interessato si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio stato di salute e l'insorgere di eventuali sintomi Covid-19 compatibili. Solamente in caso di variazione rispetto alle condizioni precedentemente attestate andrà compilata e sottoscritta una nuova autodichiarazione.

I soggetti responsabili delle attività sportive in corso sono tenuti a mantenere il registro dei presenti, che contempla anche chi assiste all'evento a qualsiasi titolo, nella sede degli allenamenti e degli eventi (atleti, staff tecnico, dirigenti, medici, etc.). Detto registro dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni a disposizione delle Autorità sanitarie, nel rispetto della normativa su acquisizione e conservazione dei dati sensibili personali.

Relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione). Pertanto, all'ingresso e in diversi punti dell'impianto devono essere predisposti dispenser contenenti soluzione idroalcolica o salviette igienizzanti per le mani e ogni persona deve procedere alla igienizzazione delle mani sia in ingresso che in uscita.

5. Servizi igienici e spogliatoi

Si raccomanda di organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno un metro (ad esempio prevedere postazioni alternate o separate da apposite barriere). L'utilizzo dello spogliatoio deve comunque essere contingentato per garantire le distanze di sicurezza all'interno degli stessi. Tutti gli indumenti ed oggetti personali dovranno essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti. Si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione dei sacchetti per riporre gli effetti personali. Potranno altresì essere messi a disposizione degli utenti prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia dell'armadietto che ciascun utente potrà fare in autonomia.

Occorre prevedere la pulizia degli spogliatoi e dei servizi igienici più volte durante la giornata, in particolare questi locali andranno arieggiati tra un turno di utilizzo e l'altro.

6. Pulizia e disinfezione

Per il corretto inquadramento di cosa si intenda per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione, fare riferimento al documento "Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2" predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica, allegato al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17/05/2020.

Il gestore dell'impianto assicura la pulizia e igiene degli ambienti comuni con frequenza quotidiana, mentre nei locali spogliatoi, docce e servizi igienici il servizio va svolto ad ogni turno di utilizzo.

La pulizia deve riguardare in particolare le superfici con particolare attenzione a quelle toccate più frequentemente (maniglie, corrimani, ecc).

Tutti gli ambienti comuni devono essere arieggiati giornalmente mentre per spogliatoi e docce ad ogni turno di utilizzo.

Nel caso che un soggetto risulti affetto da COVID-19 e abbia stazionato all'interno dell'impianto in fase di contagiosità si procede alla pulizia e disinfezione dei suddetti locali come da procedure del documento Indicazioni pulizia e disinfezione.

7. Gestione di un caso sospetto

All'interno dell'impianto deve essere presente una stanza dedicata ad accogliere temporaneamente e in urgenza le persone che presentassero sintomi compatibili con contagio da SARS-CoV-2 insorti durante la permanenza nel sito.

Nel caso in cui un soggetto a qualsiasi titolo presente nel sito dovesse manifestare sintomi compatibili con contagio da SARS-CoV-2, occorre provvedere al suo isolamento nel locale dedicato, assicurandosi che sia dotato di mascherina chirurgica.

Il soggetto deve essere invitato a rientrare presso la propria abitazione utilizzando mezzi propri e non pubblici ed a contattare il proprio Medico curante per la valutazione clinica. Qualora si debba aspettare un accompagnatore per il rientro, il soggetto dovrà stazionare nel locale adibito a questa funzione durante l'attesa.

Qualora si tratti di un minorenne andranno avvisati i genitori per accompagnarlo a casa. In attesa dell'arrivo dei genitori un adulto dell'organizzazione sportiva sarà responsabile di gestire il minore nel locale dedicato e utilizzerà a sua volta una mascherina chirurgica, evitando il contatto e mantenendo le distanze.

La stanza andrà pulita e arieggiata dopo il suo utilizzo.

In entrambe le situazioni sarà il medico curante a valutare, in base alla clinica, alla storia individuale, al contesto familiare ed epidemiologico, l'opportunità o meno di richiedere il tampone per SARS-CoV-2 al DSP.

8. Gestione di un caso accertato di positività COVID-19

Ove venga rilevato un caso di positività in un soggetto frequentante l'impianto sportivo, il DSP effettuerà una indagine epidemiologica finalizzata alla valutazione dei provvedimenti da mettere in atto. Il soggetto gestore dell'impianto e/o gestore della specifica attività sportiva è tenuto a fornire alla Autorità sanitaria gli elenchi nominativi di coloro che hanno frequentato l'impianto nelle date e/o nei gruppi sportivi rilevati di interesse per l'attività di contact-tracing. A tal fine è mandatorio conservare i registri delle presenze di cui al precedente punto 2 per almeno 14 giorni.

9. Microclima

Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto di condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:

Garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni, evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;

Aumentare la frequenza della manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);

In relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza tra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;

Attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;

Nel caso di locali di servizio privi di finestre quali spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;

Per quanto riguarda eventuali ambienti (quali ad esempio corridoi, zone di transito o attesa) normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;

Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo d'aria;

Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;

Le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcol etilico al 75%;

Evitare di spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

10. Ristorazione-bar

Nel caso di presenza all'interno dell'impianto di un bar o di un punto ristoro valgono le indicazioni dello specifico protocollo regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17/05/2020

11. Formazione e informazione del personale

Il soggetto gestore dell'impianto provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi che includano i contenuti della presente linea guida e le eventuali procedure organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.

Ogni membro del personale, sia collaboratore che dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.

Si raccomanda la responsabilizzazione del personale riguardo al fatto che in caso di temperatura superiore a 37,5 °C e sintomatologia simil influenzale non ci si deve recare al lavoro ma si deve rimanere al proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.

